



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

IPOTESI DI ACCORDO INTEGRATIVO NAZIONALE CONCERNENTE LE COMPETENZE E IL NUMERO DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA, INDIVIDUATI AI SENSI DELL'ARTICOLO 47 DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N. 81.

Il giorno 2 luglio 2024, alle ore 10:30, presso il Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, si sono incontrate la delegazione di parte pubblica e la delegazione di parte sindacale per il personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ai sensi del primo comma degli articoli 140 e 230 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 e ss.mm.ii;

La delegazione di parte pubblica è presieduta dal Sottosegretario, On.le Emanuele Prisco, ed è composta dal Capo del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, Prefetto Renato Franceschelli, dal Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Ing. Carlo Dall'Oppio, dal Direttore Centrale per la Formazione, Ing. Domenico De Bartolomeo, Direttore Centrale per l'Innovazione tecnologica, la Digitalizzazione e per i beni e le risorse logistiche e strumentali, Ing. Stefano Marsella, dal Dirigente dell'Ufficio III Relazioni Sindacali, Viceprefetto Renata Castrucci, dal Dirigente dell'Ufficio del Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco, Arch. Valter Cirillo.

La delegazione di parte sindacale è composta dalle Organizzazioni Sindacali del personale non direttivo e non dirigente e del personale direttivo e dirigente del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, rispettivamente firmatarie degli Accordi sindacali per il triennio 2019-2021, recepiti con i dd.P.R. 17 giugno 2022, n.121 e n. 120.

PREMESSO CHE

- l'articolo 9 della legge 20 maggio 1970, n. 300, recante le norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento, dispone il diritto dei lavoratori, mediante loro rappresentanze, di controllare l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica;
- il decreto legislativo n. 81 del 2008, ss.mm. e ii., recante l'attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, all'articolo 37, prevede la formazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; all'articolo 47, dispone l'elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, la necessità di determinare il numero e le modalità di elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nonché il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l'espletamento delle funzioni da stabilirsi in sede di contrattazione collettiva; all'articolo 50, prescrive le attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

- il decreto del Ministro dell'Interno 21 agosto 2019, n. 127, reca l'applicazione del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nell'ambito delle articolazioni centrali e periferiche della Polizia di Stato, del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, nonché delle strutture del Ministero dell'Interno destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica;
- gli articoli 15 e 32 degli accordi sindacali recepiti nei decreti del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, come modificati, rispettivamente, dall'articolo 41, comma 2, lettera i), del decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022, n. 120, e dall'articolo 41, comma 1, lettera h), del decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022, n. 121, prevedono di procedere alla definizione della disciplina dei rappresentanti per la sicurezza mediante contrattazione integrativa nazionale.

LE PARTI

ritenuto di dover procedere alla definizione della disciplina dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza,

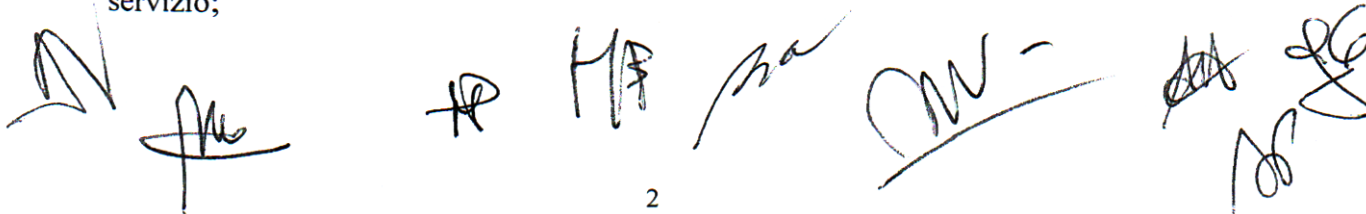
CONVENGONO

1. ATTRIBUZIONI E NUMERO DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

Articolo 1 *Attribuzioni*

1. Ai Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza del personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, di seguito indicati anche con l'acronimo RLS, competono le attribuzioni di cui al decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, art. 50, tenendo conto delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato e delle peculiarità organizzative del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 21 agosto 2019, n. 127. In particolare, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza:

- a) accede ai luoghi di lavoro (sedi di servizio) in cui si svolgono le attività, informato il datore di lavoro. Tali visite possono svolgersi congiuntamente con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione o con un addetto da questi incaricato;
- b) è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nelle sedi di servizio;





Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

- c) è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;
- d) è consultato in merito all'organizzazione della formazione di cui all'articolo 37 del D.lgs. 81/08 e ss.mm. e ii.;
- e) riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed alle miscele pericolose, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;
- f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
- g) riceve una formazione adeguata e, comunque, non inferiore a quella prevista dall'articolo 14 del presente accordo;
- h) promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;
- i) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, di norma, sentito;
- j) partecipa alla riunione periodica di cui all'articolo 35 del D.lgs. 81/08 e ss.mm. e ii.;
- k) fa proposte in merito alla attività di prevenzione;
- l) avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;
- m) segnala all'ufficio centrale ispettivo qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.

2. Nell'esercizio delle proprie funzioni gli RLS sono tenuti a garantire il rispetto delle disposizioni di cui al D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e del segreto in ordine alle informazioni contenute nei documenti messi a loro disposizione relativamente alle attività svolte nelle sedi di servizio delle quali vengano a conoscenza nell'esercizio del mandato.

3. Gli RLS non possono subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e nei loro confronti si applicano le stesse tutele previste dalla Legge per le rappresentanze sindacali.

Articolo 2

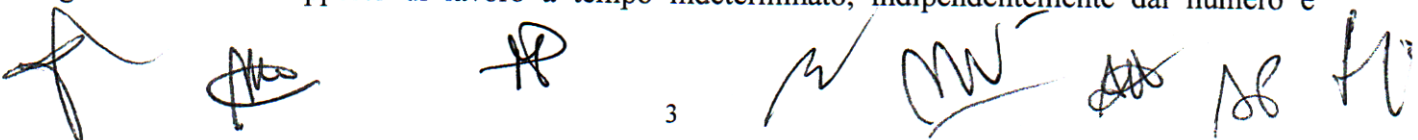
Numero dei rappresentanti

1. I Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza sono individuati ai sensi del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, art. 47.

2. Il numero dei Rappresentanti per ogni sede datoriale del C.N.VV.F. è stabilito come segue:

- a) un rappresentante nelle sedi datoriali sino a 200 unità del personale del Corpo;
- b) tre rappresentanti nelle sedi datoriali da 201 a 500 unità del personale del Corpo;
- c) quattro rappresentanti nelle sedi datoriali da 501 a 1000 unità del personale del Corpo
- d) sei rappresentanti nelle sedi datoriali con oltre 1.000 unità del personale del Corpo.

3. Nel computo delle unità del personale nelle sedi datoriali di cui al precedente comma 2 si tiene conto della dotazione organica teorica, di tutti i ruoli e qualifiche di entrambi i comparti di negoziazione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, indipendentemente dal numero e





Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

dall'ubicazione delle strutture facenti capo allo stesso datore di lavoro. Ai fini del predetto computo si tiene conto della sede giuridica di assegnazione.

4. Nel caso di complessi infrastrutturali ospitanti più sedi datoriali, il numero dei Rappresentanti è determinato in funzione dell'organico totale dei lavoratori.

2. MODALITA' DI ELEZIONE

Articolo 3

Avvio della procedura di elezione

1. L'avvio della procedura di elezione è di competenza dell'Amministrazione che, con provvedimento del Capo del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, da adottare almeno sessanta giorni prima della data fissata, sentite le Organizzazioni sindacali rappresentative a livello nazionale di entrambi i settori di negoziazione, indice le elezioni, indicando la settimana in cui si svolgeranno le votazioni, preferibilmente coincidente con la settimana europea per la sicurezza e la salute sul lavoro.

Entro dieci giorni dalla data d'indizione, pubblicata sulla *intranet* dipartimentale, le Organizzazioni sindacali rappresentative designeranno ed indicheranno all'Amministrazione propri rappresentanti quali componenti della Commissione elettorale di cui al successivo articolo 4.

Articolo 4

Commissione elettorale

1. A livello centrale è istituita, con provvedimento del Capo Dipartimento, una Commissione elettorale che si occupa di tutte le formalità e degli adempimenti connessi alla procedura elettorale quali: votazione, scrutinio e proclamazione degli eletti.

2. La Commissione è composta dai rappresentanti designati dalle Organizzazioni sindacali rappresentative di entrambi i settori di negoziazione.

Ogni Organizzazione sindacale può designare un solo componente, la Commissione elettorale è regolarmente costituita ed operante con la designazione di almeno tre componenti.

Entro il termine di designazione di cui all'art. 3, le Organizzazioni sindacali possono integrare la composizione della Commissione.

Allo scadere del predetto termine, l'Amministrazione convoca i componenti designati, i quali eleggono, a maggioranza, un Presidente ed un Segretario.

La Commissione elettorale dovrà essere costituita almeno 45 giorni prima della data delle votazioni.

La Commissione redige verbale di tutta l'attività espletata.

L'Amministrazione mette a disposizione della Commissione un locale per l'esercizio della propria attività per tutto il periodo delle elezioni.

3. La Commissione, a seguito dell'indizione delle votazioni, provvede, con le modalità indicate nell'art. 6, a tutte le operazioni, tra cui:

- a) acquisizione della base dati dei votanti fornita dall'Amministrazione;
- b) verifica delle candidature;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

- c) verifica della base dati votanti e delle candidature sul sistema informatico di cui all'art. 6 comma 3;
- d) apertura del seggio;
- e) scrutinio;
- f) chiusura del seggio;
- g) validazione e pubblicazione dei risultati di voto;
- h) proclamazione degli eletti.

4. Le operazioni di voto avvengono anche durante l'orario di lavoro

Articolo 5

Elettorato attivo e passivo

1. Si considera elettorato attivo e passivo tutto il personale così come definito all'articolo 2, comma 3.
2. Per l'elettorato passivo, in caso di elezione, i requisiti di cui all'articolo 2, comma 3, devono permanere per tutta la durata del mandato.

Articolo 6

Elezioni

1. Il voto è individuale e segreto e si esprime con le modalità indicate al successivo articolo 8.
2. La durata delle votazioni è di 7 giorni consecutivi.
3. Le operazioni di voto avverranno attraverso l'utilizzo di un sistema informatico appositamente approntato dall'Amministrazione, che consentirà l'effettuazione della votazione in via telematica da qualsiasi dispositivo e garantirà i requisiti di certezza del voto e di anonimato del votante.
4. Presso ciascuna sede sarà comunque disponibile una postazione informatica presso la quale il personale può accedere per esprimere la propria preferenza. La votazione dovrà avvenire nel rispetto della privacy dell'utente.
5. Sarà resa disponibile sulla *intranet* dipartimentale una sezione dedicata denominata "*Elezione dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza - RLS*" contenente:
 - le norme generali per la votazione;
 - la composizione della Commissione elettorale;
 - l'elenco delle candidature suddivise per le sedi datoriali di cui all'art. 2;
 - lo schema di scheda elettorale;
 - i risultati del voto.
6. La scheda elettorale sarà disponibile nei giorni stabiliti per le votazioni.
7. I risultati della votazione sono pubblicati dopo la validazione dell'esito del voto da parte della Commissione.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

Art. 7

Candidature, ineleggibilità e incompatibilità

1. Le candidature, per ogni sede datoriale di elezione di RLS, sono presentate alla Commissione elettorale dalle Organizzazioni sindacali rappresentative a livello nazionale ovvero da una percentuale pari almeno al 5% dell'elettorato attivo della sede datoriale, attestata mediante raccolta firme autenticate dall'Ufficio personale della sede datoriale; ciascun elettore può sottoscrivere una sola candidatura.
2. Non sono candidabili il datore di lavoro, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, il medico competente, gli addetti al servizio di prevenzione e protezione.
3. Le candidature dovranno pervenire alla Commissione almeno 30 giorni prima delle votazioni e sono pubblicate nell'apposita sezione di cui all'art. 6, almeno 5 giorni lavorativi prima della data di inizio delle votazioni medesime.
4. Sarà cura della Commissione elettorale comunicare tramite posta elettronica certificata, la base dati votanti e i nominativi dei candidati all'amministratore del sistema informatico per il loro inserimento nel *data base*.

Articolo 8

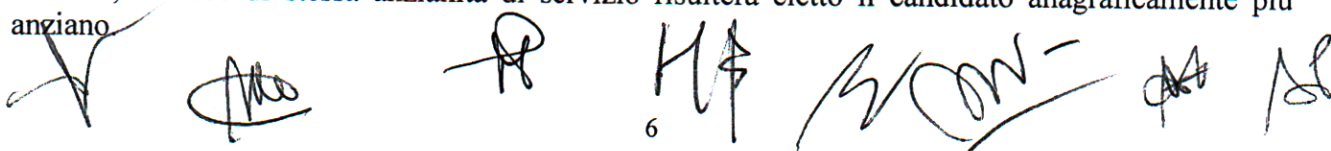
Votazioni

1. Le votazioni si svolgono nel modo seguente:
 1. tutti gli elettori attivi, nei giorni previsti per le elezioni, possono votare esclusivamente attraverso il sistema informatico di cui all'art. 6;
 2. la votazione è a scrutinio segreto e ogni lavoratore accede al sistema informatico tramite autenticazione sicura basata sulle proprie credenziali;
 3. il sistema registra l'avvenuta votazione e il voto, una volta espresso, non è più modificabile.
2. Ogni lavoratore esprime un numero di preferenze pari al numero dei rappresentanti da eleggere nell'ambito della propria sede datoriale specificata nell'art. 2.
3. È possibile votare scheda bianca e non è ammesso il voto per delega.

Art. 9

Operazioni di scrutinio e proclamazione degli eletti

1. La Commissione elettorale acquisisce e valuta i risultati dello scrutinio, acquisiti in formato elettronico dal sistema informatico di cui all'art. 6 e verifica per ciascuna sede datoriale, in relazione alle risultanze fornite dal sistema stesso, le seguenti informazioni:
 - il numero dei votanti aventi diritto al voto ai sensi dell'art. 2, comma 3;
 - il numero dei votanti effettivi;
 - il numero delle schede scrutinate elettronicamente;
 - il numero dei voti riportati da ciascun candidato;
 - il numero delle schede bianche.
2. Risultano eletti i candidati che conseguono, nell'ambito delle sedi datoriali di cui all'art. 2, il maggior numero di voti. In caso di parità di voti risulterà eletto il candidato con maggior anzianità di servizio, in caso di stessa anzianità di servizio risulterà eletto il candidato anagraficamente più anziano.





Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

Delle operazioni di scrutinio è redatto specifico verbale di validazione da parte della Commissione.

3. La Commissione comunica tramite posta elettronica certificata gli esiti del voto all'Amministratore per la pubblicazione nell'apposita sezione di cui all'art. 6.

Decorsi 15 giorni dalla già menzionata pubblicazione, la Commissione elettorale proclama, con apposito verbale, gli eletti per ciascuna sede datoriale dandone comunicazione, tramite posta elettronica certificata, all'Amministrazione per la pubblicazione nella sezione dedicata sulla *intranet*. La pubblicazione del verbale ha valore di notifica a tutti gli effetti.

Articolo 10

Percentuale dei votanti

1. Le elezioni sono valide qualsiasi sia la percentuale dei votanti.

3. DURATA DEL MANDATO E CESSAZIONE

Articolo 11

Durata del mandato

1. I Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza durano in carica 3 anni e sono rieleggibili.

Le elezioni per il triennio successivo dovranno essere indette almeno tre mesi prima della scadenza del triennio.

Gli RLS manterranno, qualora non siano già entrati in carica i nuovi rappresentanti eletti per il successivo triennio, le loro prerogative per un massimo di 6 mesi dalla scadenza del mandato.

Articolo 12

Rinuncia o cessazione

1. Nel caso in cui durante il triennio un RLS rinunci, o cessi dall'incarico, per qualunque causa compreso il collocamento a riposo, venga trasferito presso altra sede datoriale, è sostituito dal primo dei non eletti nelle rispettive sedi datoriali.

4. MODALITA' PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI E FORMAZIONE

Articolo 13

Permessi retribuiti orari – Tempo di lavoro retribuito

1. Viene considerato tempo di lavoro e, conseguentemente, non viene imputato ai permessi di cui al comma 2, il tempo utilizzato per l'espletamento dei compiti previsti dall'articolo 50, comma 1, lettere b), c), d), g), i), l), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ivi compresa la formazione e l'aggiornamento periodico.

2. Per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 50 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, a ciascun rappresentante dei lavoratori per la sicurezza spettano appositi permessi retribuiti orari entro il limite di quaranta ore l'anno, fatti salvi i tempi di percorrenza. L'utilizzo di tali permessi deve essere comunicato al Dirigente dell'Ufficio di appartenenza con termine di preavviso di norma di almeno 3 giorni.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

3. Il datore di lavoro mette a disposizione, fatte salve le improrogabili esigenze di servizio, vetture, mezzi e spazi necessari per l'esercizio delle attribuzioni e delle facoltà riconosciute agli RLS anche in ordine all'andamento degli infortuni nelle sedi di servizio.

Articolo 14

Formazione e aggiornamento

1. I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza ricevono la prevista formazione secondo quanto disposto dall'articolo 37, comma 10, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. In particolare, frequentano, durante l'orario di lavoro, un apposito corso organizzato dall'Amministrazione di durata di 36 ore, con verifica finale di apprendimento.
2. Il programma didattico del corso è redatto nel rispetto dei contenuti indicati dall'articolo 37, comma 11, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
3. I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza ricevono un aggiornamento periodico, di durata non inferiore ad 8 ore annue.
4. I corsi di formazione e gli aggiornamenti potranno svolgersi in modalità *e-learning*.

Articolo 15

Clausola di revisione

1. Le parti convengono di verificare, su richiesta, i contenuti dell'accordo entro un anno dall'avvio delle attività degli RLS.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DEL
PERSONALE NON DIRETTIVO E NON
DIRIGENTE

FNS CISL

CONAPO

UIL PA VV.F.

FP CGIL VV.F.

CONFSAL VV.F.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

USB PI VV.F. non Firm 2 e altra
nota 2 verbale

LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DEL
PERSONALE DIRETTIVO E DIRIGENTE

FNS CISL

Opinione Verpin

UIL PA VV.F.

Albini

FP CGIL VV.F.

Albini

CONFSAL VV.F.

Benvenuto

A.P. VV.F.

Marocco

CO.NA.PO.

Mario

FEDERDISTAT VV.F. e
F.C. - CISAL

Antonio

SINDIR VV.F.

Mario



UNIONE SINDACALE DI BASE VIGILI DEL FUOCO

Lett. Amm. Prot. 00-2012 del 02/07/24

NOTA A VERBALE

Sono dovuti passare trent'anni, per vedere attuata una norma già presente nel D.Lgs. 626/94. Nonostante questo enorme lasso di tempo, l'amministrazione nel giro di pochi mesi vuole chiudere in fretta e furia la partita sui RLS (Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza).

Purtroppo la proposta dell'amministrazione non ci soddisfa, proprio nell'ultima stesura, il testo già carente di per se, ma a nostro avviso ancora votabile, viene ulteriormente peggiorato.

In particolare la disponibilità del mezzo di servizio, subordinato alle esigenze di soccorso, farà sì che quest'ultimo sarà sovente indisponibile, rallentando e ostacolando di fatto l'attività del Rappresentante; ma cosa ancora più grave, è il nulla osta datoriale, indispensabile affinché il Rls possa accedere ai luoghi di lavoro.

Questo insieme al mancato accoglimento del secondo rappresentante nelle sedi fino a 200 unità (creando così le condizioni, in caso di impedimento dell'unico RLS, della non partecipazione della rappresentanza dei lavoratori sugli aspetti della sicurezza sul lavoro), e del mancato inserimento del Rls come membro della commissione mensa, fanno il quadro di un provvedimento che con tutta evidenza, nasce per sanare una mancato adeguamento di Legge, ma nella volontà di limitare e/o possibilmente impedire la partecipazione dei lavoratori alle attività legate alla sicurezza e all'igiene nei luoghi di lavoro. Tutto ciò dimostra, qualora ce ne fosse ancora bisogno, che l'atteggiamento dell'amministrazione non sia nell'ottica di una generale sensibilità sulla sicurezza del lavoro ma piuttosto al rispetto formale di obblighi legislativi.

Insomma questo provvedimento insieme al D.M. 21 agosto 2019 n.127, da noi fortemente osteggiato proprio per la sua natura "depenalizzante", è l'ennesima occasione persa per cercare di rimettere al centro del discorso il lavoratore, la sua sicurezza e salute, così come invece sarebbe previsto dalla volontà del Legislatore parlamentare.

PQM

Questa USB, NON firmerà l'accordo.

Roma, 02/07/2024

Per il Coord.to Naz.le USB VVF

Gianluca Neri
Gabriele Miele
Gianluca Neri
Gabriele Miele

USB VVF – Unione Sindacale di Base Vigili del Fuoco

Web: vigilidelfuoco@usb.it Fax: 06874597394 E-mail: vigilidelfuoco@usb.it Pec: vigilidelfuoco@pec.usb.it

viale Castro Pretorio 116 - CAP 00185 - ROMA – centralino 06.59640004